



DELIBERA n. 64

del 7 febbraio 2024

Fasc. UVLA 856/2023

Oggetto

Fascicolo UVLA n. 856/2023

**COMUNE DI AMALFI (SA). INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE GAUDIO IN FRAZIONE
POGEROLA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PAPA LEONE X NEL COMUNE DI AMALFI. CIG:
9440898B7B**

Importo dei lavori a base di gara: 4.009.385,77 euro

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Premessa

Con nota prot. n. 99787 del 29.11.2022 l'Associazione *[omissis]* ha segnalato alcune irregolarità nell'intervento in oggetto. In particolare, è stato evidenziato che il punteggio relativo all'offerta tecnica risulterebbe essere attribuito per larga parte sulla base di migliorie estranee al contenuto progettuale dell'opera. Inoltre, l'esecuzione di tali migliorie sarebbe subordinata all'acquisizione di non precisati pareri e che, qualora per qualsiasi motivo fosse impossibile dar corso alla loro esecuzione, la S.A. potrebbe destinarne il corrispondente importo per la realizzazione di altre opere definite analoghe ma non specificate.

Con nota prot. n. 25859 del 31.03.2023 l'Ufficio ha avviato il procedimento istruttorio richiedendo informazioni aggiornate e documentate, riscontrate dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 30256 del 18.04.2023.

Hanno fatto seguito altre richieste di approfondimenti riscontrate dalla Stazione Appaltante.

Sulla base della documentazione acquisita in atti è stato possibile ricostruire il seguente quadro fattuale.

Considerato in fatto

Con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 21/11/2014 è stata approvata la progettazione preliminare dell'intervento di consolidamento del costone Gaudio. Il Costone Gaudio ricade nella frazione Pogerola del territorio comunale di Amalfi e si erge per una quota massima di circa 450 metri nell'ambito del monte Gaudio (rientra geologicamente nella dorsale carbonatica della penisola Sorrentina - Monti Lattari). Esso si caratterizza per un'alternanza di falesie sub verticali che si raccordano a terrazzamenti parzialmente antropizzati. Le criticità geologiche e geomeccaniche dell'ammasso roccioso hanno determinato in passato vari crolli, distacchi e ribaltamenti di materiale lapideo verso valle ponendo in serio rischio l'incolumità pubblica e privata delle sottostanti attività antropiche costituite da residenze, strutture ricettive, viabilità, attività agricole, ecc.

Con determina a contrarre n. 1016 dell'11/12/2017 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 finalizzata all'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di consolidamento del costone Gaudio nella frazione Pogerola, per un importo di 104.882,01 euro con opzione di affidamento della prestazione di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da perfezionarsi all'atto dell'avvio della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori.

Con determina n. 382 del 07/05/2018 è stato aggiudicato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di consolidamento del costone Gaudio nella frazione Pogerola, all'operatore economico R.T.P. *[omissis]* e con atto rep. 523 del 11/10/2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per un importo complessivo pari ad € 50.028,72.

Con nota prot. n. 16660 del 03/12/2018, l'RTP ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento nell'importo complessivo pari ad € 4.118.951,78.

Con nota prot. n. 17996 del 19.12.2018 è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis, comma 3, della L. 241/90 ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri, autorizzazioni e/o nulla osta.

Chiusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2021 è stato approvato il progetto definitivo e con successiva nota prot. n. 1877 del 10/02/2021 è stato invitato il R.T.P. a sviluppare il progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 2712 del 26/02/2021, il R.T.P. incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento in parola dell'importo complessivo pari ad € 4.423.271,50.

La verifica del progetto in contraddittorio con il R.T.P. è stata svolta dalla società *[omissis]*, con esito positivo, trasmessa al Comune con nota 3051 del 08/03/2021.

In data 18/03/2021 è stata effettuata la validazione del progetto esecutivo, con esito positivo, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e con Delibera di G.C. n. 29 del 18.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di consolidamento del Costone Gaudio, nell'importo complessivo pari ad € 4.423.271,50.

Successivamente, l'Amministrazione Comunale ha inteso ampliare la progettazione relativa all'intervento di consolidamento del Costone Gaudio in frazione Pogerola con la manutenzione straordinaria di via Papa Leone X.

Con nota prot. 5136 del 28/03/2022 il R.T.P. incaricato, in adempimento a quanto richiesto per le vie brevi relativamente a tale ampliamento, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento così rivisitato ed ampliato dell'importo complessivo pari ad € 5.226.735,50.



Con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 02/05/2022, a seguito delle modifiche intervenute, è stato riapprovato il progetto esecutivo relativo all'intervento di consolidamento del Costone Gaudio e manutenzione straordinaria di via Papa Leone X in Frazione Pogerola con la rimodulazione del quadro economico riepilogativo nell'importo complessivo pari ad € 5.226.735,50. L'appalto è finanziato con fondi regionali nell'ambito del III atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa per l'attivazione delle azioni finalizzate all'attuazione del FSC 2014 – 2020 - "Programma di interventi per la mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I fase".

Ai fini dello svolgimento della procedura di gara il Comune di Amalfi, in data 11/10/2022 ha stipulato apposita convenzione con ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti) e con determinazione a contrarre n.1073 dell'11/10/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 per la scelta dell'operatore economico a cui affidare i lavori di consolidamento del Costone Gaudio e manutenzione straordinaria di via Papa Leone X in Frazione Pogerola, per un importo a base d'asta pari ad € 4.009.385,77, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 76.715,95, da espletarsi mediante aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I lavori di consolidamento sul costone Gaudio, così come previsto dal progetto esecutivo, si differenziano sui tre versanti dallo stesso individuati (fronte est, fronte ovest e fronte sud) e si sostanziano in interventi di consolidamento corticale, stabilizzazione di massi instabili, pulizia del versante e disgaggio. Tutte le aree interessate dal progetto di consolidamento risultano di proprietà privata.

Il bando di gara, oltre ai lavori di cui al progetto esecutivo, prevedeva le seguenti opere classificate come migliori:

- scarpata rocciosa sita tra via Grotte di Palavena e via Papa Leone X (miglioria C.1);
- parete rocciosa sita c/o l'attività commerciale "La Florida" in via Papa Leone X (miglioria C.2);
- costone roccioso sito in via Papa Leone X in prossimità dell'uscita della galleria in direzione Pogerola (miglioria C.3)
- intervento di ripristino/rifacimento del fondo stradale in via Valle di Pogerola (miglioria D.1)

Le migliori C1, C2 e C3 riguardano la messa in sicurezza di singoli punti, prossimi al costone Gaudio, in cui si sono verificati localizzati fenomeni franosi; la miglioria D1 consiste in un intervento di manutenzione su una porzione di strada, anch'essa prossima al costone Gaudio.

Il Disciplinare di gara assegna al punteggio tecnico peso pari a 90/100 e a quello economico peso pari a 10/100.

Il peso relativo all'offerta tecnica è così suddiviso:

	Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
A	Possesso di certificazioni	15
B	Aspetti qualitativi, pregio tecnico e sicurezza	35
C	Migliorie relative ad interventi di consolidamento di pareti rocciose incombenti sulla strada via Papa Leone X finalizzate ad assicurare condizioni di stabilità e sicurezza	30
D	Migliorie relative all'intervento di ripristino/rifacimento del fondo stradale in via Valle di Pogerola	10

Il punteggio relativo al punto C è equamente suddiviso fra i tre interventi C1, C2 e C3 (dieci punti ciascuno). Nel Disciplinare è inoltre precisato quanto segue: «*Si precisa che le suddette migliori devono essere esplicitate e quantificate in un computo metrico estimativo da allegare all'offerta economica distinto per ogni sub-criterio C.1-C.2-C.3-D.1. Ad ogni importo lavori del singolo sub-criterio verrà applicato il medesimo ribasso offerto in sede di offerta economica. I suddetti computi metrici estimativi costituiranno la base per la quantificazione complessiva delle migliori. Pertanto, l'importo complessivo*

offerto dall'operatore economico (ribassato della percentuale offerta) sarà comprensivo della somma dei singoli importi totali dei computi metrici estimativi relativi alle migliorie (a loro volta ridotti del medesimo ribasso offerto).

Sarà onere dell'aggiudicatario predisporre la progettazione definitiva entro 45 giorni dalla determina di aggiudicazione e poi quella esecutiva entro 30 giorni dopo che il Comune di Amalfi abbia acquisito i prescritti pareri ope legis, ove necessari, per poi dare seguito all'esecuzione delle lavorazioni offerte parte integrante del contratto e delle opere principali. Si precisa, altresì, che il cronoprogramma di esecuzione delle migliorie offerte rientra nel cronoprogramma del progetto esecutivo delle opere principali di 770 giorni.

Nell'ipotesi in cui i progetti esecutivi delle migliorie, non dovessero ricevere i prescritti pareri, ovvero nella diversa ipotesi in cui essi non siano, per qualunque ragione realizzabili, l'amministrazione potrà – a suo insindacabile giudizio – utilizzare l'importo derivante dai computi metrici di cui ai subcriteri C.1-C.2-C.3-D.1. per la realizzazione di analoghi interventi.

Per tale ragione, ove proposta miglioria relativa ad uno o più sub-criteri C.1-C.2-C.3-D.1, la produzione dei computi metrici estimativi inerenti ai singoli sub-criteri offerti, all'interno dell'offerta economica, è prescritta a pena di esclusione».

Alla fase finale della gara sono stati ammessi n. 11 concorrenti. Con determina n. 1438 del 30/12/2022 a seguito dell'espletamento della procedura di gara, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'operatore economico [omissis] per l'importo offerto di € 3.879.882,61 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 76.715,95, per un totale di € 3.956.598,56 dando atto che il Consorzio ha nominato quale consorziata esecutrice l'impresa [omissis].

Con atto rep. n. 643 del 13/04/2023 è stato sottoscritto con l'appaltatore il relativo contratto di appalto.

Ritenuto in diritto

Sulla base di quanto acquisito e potuto valutare in atti paiono emergere alcuni profili di criticità.

Un primo profilo attiene alla classificazione, e alla conseguente valutazione in sede di gara, degli interventi C1, C2, C3 e D1 come "opere migliorative"; trattasi di un aspetto contestato nella segnalazione pervenuta all'Autorità in quanto ritenute "opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta che nulla hanno a che fare con l'intervento progettato". Per quanto riguarda gli interventi C1, C2, C3 la Stazione Appaltante ha per un verso sottolineato che ineriscono porzioni di costoni che hanno "caratteristiche geologiche, litologiche e geomeccaniche analoghe al costone Gaudio propriamente detto" ma per altro verso ha ammesso che consistono in lavorazioni di messa in sicurezza puntuale da eseguirsi su limitate porzioni di scarpate e/o pareti rocciose "non propriamente comprese nel perimetro geografico del costone Gaudio". L'intervento D1, poi, anche questo localizzato in un'area esterna al perimetro del costone Gaudio, si configura come un mero intervento di manutenzione stradale consistente nel ripristino e rifacimento del fondo stradale di via Valle di Pogerola. Per quanto sopra, si ritiene che gli interventi C1, C2, C3 e D1 siano più correttamente da inquadrare come "opere aggiuntive" piuttosto che come "opere migliorative".

Al riguardo il T.A.R. Campobasso, Sez. I, sentenza n. 340 del 14 ottobre 2019 ha precisato che per "opere aggiuntive" si deve intendere "un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l'identità strutturale e/o funzionale dell'opera oggetto dell'appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale" mentre "gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione



dell'opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle miglorie e/o delle varianti', con la specificazione che le miglorie sono sempre ammesse, mentre le varianti sono ammesse a condizione che siano contenute nei limiti stabiliti dalla lex specialis di gara ai sensi dell'art. 95 comma 14 del d.lgs. 50/2016. Per le "opere aggiuntive" vale il dettato del successivo comma 14-bis ai sensi del quale "In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 [criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa], le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta".

Sul punto l'ANAC, specificando quanto già espresso nelle Linee guida n. 2, è intervenuta con Delibera n. 1043 del 14 novembre 2018, nella quale ha evidenziato che "In sostanza, tale norma è finalizzata ad evitare distorsioni e ad impedire che, dietro un formale ossequio al disposto normativo, i principi comunitari vengano in realtà disattesi, "riducendo" il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al criterio del prezzo più basso, "dissimulandolo" mediante l'artificio dell'offerta di elementi aggiuntivi della prestazione. Le opere aggiuntive si connotano non sotto il profilo dell'accrescimento della qualità della prestazione oggetto dell'appalto - che risulta immutata nella sua costruzione progettuale - bensì in quello di incrementarne quantitativamente l'estensione, risultando questa, all'esito dell'operazione, manifestamente accresciuta". I principi contenuti nella citata Delibera sono stati confermati con la Delibera n. 1075 del 21 novembre 2018, nella quale è stato precisato che "l'assegnazione di punteggi ad opere aggiuntive conduce a duplicare la valutazione del ribasso, che avviene, una prima volta, mediante il punteggio attribuito alla componente economica dell'offerta, una seconda, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi per le lavorazioni ulteriori".

Si rileva pertanto una disapplicazione dell'art. 95 commi 14bis del d.lgs. 50/2016.

Un secondo elemento di criticità è connesso alla disciplina delle "miglorie" prevista dal Disciplinare al punto 20.1. Il Disciplinare stabilisce che l'aggiudicatario ha a disposizione dapprima 45 giorni dalla determina di aggiudicazione per predisporre la progettazione definitiva e poi, dopo che il Comune di Amalfi abbia acquisito i prescritti pareri *ope legis*, ulteriori 30 giorni per predisporre la progettazione esecutiva. Orbene, non essendovi certezza sui tempi necessari per l'espletamento della fase di acquisizione dei pareri risulta che l'avvio della progettazione esecutiva delle miglorie resta di fatto indeterminato e conseguentemente anche l'avvio dei lavori. Tale situazione, pertanto, potrebbe vanificare la previsione del Disciplinare per la quale "il cronoprogramma di esecuzione delle miglorie offerte rientra nel cronoprogramma del progetto esecutivo delle opere principali di 770 giorni".

Inoltre, al medesimo punto il Disciplinare stabilisce che nell'ipotesi in cui i progetti esecutivi delle miglorie non dovessero ricevere i prescritti pareri, ovvero nella diversa ipotesi in cui essi non siano per qualunque ragione realizzabili, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarne l'importo per la realizzazione di "analoghi interventi"; una formulazione estremamente generica che lascia aperta la possibilità all'esecuzione di interventi molto differenti in termini di localizzazione e consistenza.

In definitiva, appare di chiara evidenza come queste disposizioni del Disciplinare introducano un fattore di incertezza che può condizionare negativamente la gestione dell'appalto.

Si rileva, infine, quale ulteriore elemento di criticità, la circostanza che tutti gli interventi di consolidamento – sia quelli sul costone Gaudio ricompresi nel progetto a base d'asta, sia quelli classificati come "miglorie" C1, C2 e C3 – sono da eseguirsi su suolo privato. Trattasi di aree soggette da tempo a fenomeni di distacco di materiali lapidei per le quali l'amministrazione comunale ha emesso nel corso degli ultimi anni (il più risalente è del 2009) a carico dei rispettivi proprietari numerose ordinanze sindacali

contingibili e urgenti per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza a tutela della salvaguardia pubblica e privata. In tali provvedimenti l'amministrazione ingiungeva ai proprietari di provvedere a diverse attività quali: ispezione e verifica dei luoghi a cura di geologo per accertare lo stato di pericolosità dei massi instabili; affidamento a un tecnico qualificato dell'incarico di effettuare uno studio geostrutturale da trasmettere all'Ufficio Tecnico comunale; realizzazione di tutte le opere necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area eseguiti a cura di impresa regolarmente iscritta alla CCIA e in regola con i contributi previdenziali e assistenziali sotto la direzione di un tecnico professionista abilitato e tenuto a relazionare all'UTC sullo svolgimento delle varie fasi delle lavorazioni e sul rispetto delle norme di sicurezza; trasporto a rifiuto dei materiali in discariche autorizzate; dichiarazione di eliminazione del pericolo da trasmettere all'UTC a cura del tecnico individuato. Con tali provvedimenti l'amministrazione: 1) si dichiarava esonerata da qualsiasi responsabilità verso i proprietari degli immobili contigui; 2) si riservava, in caso di inerzia da parte dei proprietari destinatari del provvedimento, di attivare i poteri sostitutivi addebitando ogni spesa ai proprietari medesimi; 3) precisava che in caso di inottemperanza avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 650 del CP. Orbene, tali provvedimenti sono rimasti prevalentemente inattuati come risulta dalla documentazione trasmessa dall'amministrazione comunale:

- costone Gaudio:
 - ordinanza sindacale n. 4/2017 (prot. n. 1246 del 31/01/2017) a carico del sig. [omissis]: non risultano comunicazioni di avvenuta esecuzione opere di messa in sicurezza;
 - ordinanza sindacale n. 2/2019 (prot. n. 18311 del 11/12/2019) a carico del sig. [omissis] e altri: risulta comunicazione di inottemperanza (nota Comando P.M. prot. 8975 del 15/07/2020);
 - ordinanza sindacale n. 23/2022 (prot. n. 21520 del 02/12/2022) a carico del sig. [omissis]: non risultano comunicazioni di avvenuta esecuzione opere di messa in sicurezza;
- scarpata rocciosa sita tra via Grotte di Palavena e via Papa Leone X (miglioria C.1):
 - ordinanza sindacale n. 7 del 15/01/2010 a carico del sig. [omissis]: risulta lo sgombero dell'abitazione sita in via [omissis];
 - ordinanza sindacale n. 5/2018 (prot. n. 3235 del 02/03/2018) a carico dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e altri: risultano comunicazioni di inizio lavori nota prot. 4284 del 26/03/2018, comunicazione di ispezione e taglio vegetazione prot. 7290 del 30/05/2018 e comunicazione del Comando P.M. di non variazione dei luoghi e assenza di documentazioni tecniche;
Si evidenzia che nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2021 si è verificato un nuovo imponente distacco di un blocco monolitico dell'altezza di circa 6 metri e della larghezza di 3 mt che, fortunatamente, non ha provocato danni grazie alla riduzione della carreggiata operata dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza n. 5/2018 e al particolare momento della giornata in cui è accaduto.
- parete rocciosa sita c/o l'attività commerciale "[omissis]" in via Papa Leone X (miglioria C.2):
 - ordinanza n. 106/2009 del 12/11/2009 a carico dei sigg. [omissis]: risulta comunicazione di ultimazione lavori e relazione tecnico-geologica prot. 12049 del 07/12/2009;
 - ordinanza n. 11/2017 del 21/12/2017 a carico dei sigg. [omissis] e [omissis]: risulta comunicazione di inottemperanza (nota Comando P.M. prot. 4028 del 20/03/2018);
- costone roccioso sito in via Papa Leone X in prossimità dell'uscita della galleria in direzione Pogerola (miglioria C.3):
 - ordinanza n. 12/2017 (prot. n. 16127 del 22/12/2017) a carico dei sigg. [omissis]: risulta comunicazione di inottemperanza (nota Comando P.M. prot. 2318 del 15/02/2018);



- ordinanza n. 10/2022 (prot. n. 9473 del 07/06/2022) a carico del sig. [omissis], mai ottemperata (allegata);
- diffida di messa in sicurezza prot. n. 19229 del 25/10/2022 a carico del sig. [omissis]: risulta comunicazione di non esecuzione dell'intervento (nota Comando P.M. prot. 19229 del 25/10/2022).

Sul punto l'Amministrazione comunale ha specificato che "l'intervento sostitutivo finalizzato alla salvaguardia in uno alla tutela della sicurezza è l'unico strumento possibile per evitare, in assenza di interventi di mitigazione del rischio, lo sgombero coatto da persone o cose delle aree esposte in un'area fortemente antropizzata, anche alla luce dell'enorme attrattività turistica di caratura mondiale".

Al riguardo si cita la decisione del Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 2535 del 26.4.2018, che ha affrontato una questione del tutto analoga (l'esigenza di fronteggiare il pericolo derivante da un movimento franoso, riguardante alcune proprietà private, che minacciava l'incolumità pubblica e privata). Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione che dopo l'emissione di una ordinanza contingibile e urgente con la quale era stato ordinato ai proprietari di un'area di iniziare lavori di consolidamento dei versanti di rispettiva proprietà per la tutela della privata e pubblica incolumità, vista la perdurante urgenza di intervenire e la necessità che i lavori intimati alle proprietà fossero svolti in forma coordinata e da un unico soggetto per l'intero fronte d'intervento, aveva deciso di realizzare immediatamente essa stessa le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto e anticipandone la relativa spesa, posta a carico del soggetto tenuto, con la procedura di cui agli artt. 146 e 147 d.P.R. n. 554/1999. Pertanto, non risultando al momento, da quanto acquisito in atti, procedimenti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione finalizzati al recupero delle spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori, l'intera operazione consisterebbe, di fatto, nell'esecuzione di interventi di consolidamento eseguiti dall'Ente pubblico, ordinati a più riprese in passato a carico di soggetti privati e da questi nella maggior parte dei casi mai eseguiti.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 7 febbraio 2024

delibera

1. le opere individuate nel bando di gara quali "migliorie" consistono in interventi da eseguirsi su limitate porzioni di scarpate e/o pareti rocciose non comprese nel perimetro geografico del costone Gaudio oggetto di intervento e, pertanto, si sarebbe dovuto qualificarle come opere "aggiuntive" al progetto principale e non come "migliorie" dello stesso.
2. con la previsione del punto 20.1 del Disciplinare, secondo la quale l'Amministrazione, nel caso in cui le dette migliorie non fossero comunque realizzabili, ha facoltà di utilizzarne a suo insindacabile giudizio il relativo importo per non meglio precisati interventi di carattere analogo, è stata introdotta un'alea di incertezza sull'intero appalto sia in termini di opere da compiersi sia in termini di tempi assegnati per l'esecuzione.
3. allo stato non risultano essere state intraprese da parte dell'Amministrazione azioni per il recupero delle spese connesse all'esecuzione degli interventi.

- di trasmettere a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori la presente deliberazione al Comune di Amalfi.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 16 febbraio 2024

per il Segretario verbalizzante

Laura Mascali